



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA

Presidenza

Proc. n. 379/2020 Sepp.

Genova, 8 maggio 2020

Provvedimento organizzativo urgente

OGGETTO: modalità di partecipazione alle udienze del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza di Genova da parte dei soggetti del procedimento diversi dai detenuti.

Il Presidente,

viste le linee guida adottate dal Tribunale di Sorveglianza di Genova in data 27 marzo 2020 e 7 aprile 2020 di intesa con i magistrati dell'Ufficio, con il Procuratore Generale, il Presidente della Corte di Appello e con il concerto dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale ligure, in attuazione dell'art. 83 comma 12 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 in materia di "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19", che dettano disposizioni vincolanti in ordine alla trattazione delle udienze con partecipazione a distanza tramite collegamento da remoto da parte dei detenuti e degli altri soggetti del procedimento;

visto il punto dieci delle predette linee guida, che prevede che la partecipazione alla "stanza virtuale" potrà aver luogo anche da parte degli esperti e dei componenti togati del collegio, fermo restando l'allestimento di uno spazio fisico che funga da aula di udienza in concomitanza con questa e con i collegamenti da remoto, onde consentire ai soggetti impossibilitati a partecipare da remoto di presenziare di persona in udienza;

vista la legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del decreto legge n. 18 del 2020, come modificata dal decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 che, all'art. 83, nel ribadire la possibilità di partecipazione delle parti e dei soggetti del procedimento alla celebrazione delle udienze in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto, subordina detta modalità al consenso delle parti, prevedendo la partecipazione obbligatoria all'udienza dall'ufficio giudiziario da parte dell'ausiliario del giudice;

ritenuto che la partecipazione all'udienza mediante collegamento da remoto subordinata al consenso delle parti e la obbligatoria partecipazione all'udienza dall'ufficio giudiziario da parte dell'ausiliario del giudice, il quale è tenuto a dare atto dell'impossibilità dei soggetti non presenti di sottoscrivere il verbale o apporvi il visto, unitamente alla previsione di svolgere l'udienza con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, presuppone che vi sia anche un luogo non virtuale di udienza ove i soggetti del procedimento possano eventualmente presenziare;

ritenuto che detto luogo non può essere individuato negli uffici del Tribunale di Sorveglianza, essendo a ciò adibita l'apposita aula di udienza ubicata presso il Palazzo di Giustizia ed avendo il medico competente ed il responsabile della sicurezza, istituzionalmente competenti a tali valutazioni in ausilio al dirigente dell'ufficio,

ritenuto detto luogo maggiormente idoneo alla celebrazione delle udienze, anche per quanto attiene ai profili di sicurezza sanitaria ai fini della prevenzione di assembramenti delle parti fuori dall'aula di udienza, tenuto conto inoltre che presso i locali del Tribunale di Sorveglianza vi è già regolamentazione contingentata dell'accesso del pubblico e dei difensori in correlazione agli affari indifferibili ed urgenti, sicchè non è tollerata ulteriore presenza di soggetti;

ritenuto che al fine di ridurre i rischi da contagio COVID-19 appare opportuno limitare gli spostamenti di persone e che pertanto, potendo essere garantito il presidio in aula di udienza anche da un solo magistrato unitamente all'ausiliario, è raccomandato che il magistrato dell'ufficio di sorveglianza di Massa partecipi all'udienza mediante collegamento da remoto dal suo ufficio o altro luogo idoneo, anche in ragione dell'assenza di spazi adeguati ed allestiti per il collegamento da remoto da mettere a disposizione di detto magistrato presso i locali del tribunale, realizzandosi inoltre con la sua presenza stabile negli uffici di Genova un ulteriore afflusso di unità di personale presso questi uffici nell'attuale fase in cui vi è la riduzione massima di presenze proprio al fine di garantire e prevenire i rischi da contagio epidemiologico;

considerato che l'esigenza di garantire il presidio di udienza per i procedimenti non sospesi e consentire ai soggetti eventualmente presenti di parteciparvi, può essere limitata alle fasi di apertura dell'udienza prevista per le ore 9.00, garantendo un congruo spazio temporale che tenga conto dei maggiori tempi di accesso all'aula di udienza dovuti alle complesse operazioni di controllo anche sanitario all'atto dell'ingresso a Palazzo di Giustizia, successivamente alla quale il collegamento da remoto potrà essere attuato dall'ufficio del giudice o da altro luogo all'uopo allestito ed idoneo a garantire il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'udienza;

rilevato che a tale finalità, in alternativa all'aula di udienza n. 5 del settimo piano del Palazzo di Giustizia, può sopperire anche la stanza adibita a camera di consiglio contigua all'aula di udienza ove il magistrato ed anche l'ausiliario del giudice possono sedere in udienza attivando il collegamento da remoto sin dall'apertura dell'udienza;

sentito il personale della ASL3 che all'esito di sopralluogo in detti locali, pur riservando dettagliata relazione, ha anticipato che nel locale attiguo all'aula di udienza, in quanto dotato di aereazione diretta, è preferibile la celebrazione della stessa, indicando in non più di 4 persone la contemporanea presenza e che nell'aula di udienza n. 5 è accettabile, in assenza di impianti di aereazione meccanica, la costante presenza di 2 persone ovvero di più persone, a condizione di costante aereazione indiretta del locale e di ripetute sospensioni dell'udienza con cadenza oraria;

ritenuto che sulla base di tali risultanze, fermo restando che il collegamento da remoto debba essere attivato non nei locali del Tribunale ma in quelli a Palazzo di Giustizia per le ragioni più sopra evidenziate e che l'aula da cui effettuare il collegamento, atta a consentire l'eventuale presenza di persone, debba essere individuata prioritariamente nel locale attiguo all'aula di udienza, salvo che si realizzi un numero di presenze superiore a quattro, dovendosi in tal caso momentaneamente trasferirsi i presenti nell'aula n. 5 per celebrare il singolo procedimento, aula da mantenere areata durante e dopo l'udienza anche attraverso le finestre dei locali prospicienti;

ritenuto che il Presidente del collegio sia tenuto a verificare la ricorrenza delle predette condizioni individuando all'occorrenza la soluzione migliore da adottare tra quelle disponibili, anche attivandosi per reperire soluzioni temporanee e provvisorie per evitare impropri differimenti delle udienze;

ritenuto opportuno che in apertura dell'udienza il giudice, oltre a dare atto delle modalità di partecipazione delle parti, raccolga il consenso delle parti stesse alla celebrazione dell'udienza mediante collegamento da remoto in tutte le sue fasi, compresa quella della discussione;

sentiti tutti magistrati del tribunale in data 27 aprile e 4 maggio 2020 (tra cui le colleghe Bernocco, Mencattini e Colombo che ritengono superfluo il presidio in udienza, pur riconoscendo che i locali del Tribunale di Sorveglianza non sono idonei a ricevere eventuali presenze fisiche nel corso dell'udienza stessa in ipotesi di impossibilità del collegamento da remoto ovvero di mancanza del consenso del difensore a tale modalità di partecipazione;

Tutto ciò premesso,

dispone

che la celebrazione delle udienze del tribunale e del magistrato di sorveglianza e la partecipazione alle medesime da parte dei soggetti del procedimento anche mediante collegamenti da remoto avvenga prioritariamente nel locale attiguo all'aula di udienza, salva la eventuale presenza di più di quattro persone, dovendo in tal caso il Presidente del collegio procedere nei termini di cui in premessa..

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed operativo sino al 31 luglio 2020, salvo diverse determinazioni all'esito degli accertamenti in corso.

Si trasmetta il presente provvedimento ai magistrati ed al personale amministrativo.

Si trasmetta inoltre al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova e del Distretto, alla Camera Penale Ligure.

Si trasmetta al Consiglio Giudiziario ex art. 44 circ. CSM sulle tabelle anno 2017/2019.

Il Presidente  
Gaetano Brusa

